



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

**Regolamento per
l'applicazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche
affissioni**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/05
- Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 19/03/07

Art. 1 – Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.2 – Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n° 507/93 il Comune di Fara Gera d'Adda appartiene alla Classe V.

Art. 3 – Categorie delle località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Fara Gera d'Adda non è suddiviso in categorie.

Art. 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1° Classificazione tipologica dei mezzi pubblicitari:

a) mezzi pubblicitari di esercizio: si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio: si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede dell'attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- frontali (orizzontali o verticali) contro il muro;
- a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

2° Criteri di specificazione:

ubicazione e carattere delle insegne e simili: l'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

3° Dimensione e posizione delle insegne e simili

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

4° Classificazione della cartellonistica stradale

I cartelli e simili possono essere classificati:

- secondo la funzione: pubblicità in genere; informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.
- secondo la collocazione: a parete; su pannello appoggiato al muro, ma infisso al perimetro stradale; isolati, che possono essere mono o bifacciali

Art. 5 – Presupposto dell'imposta

1° - La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta pubblicità prevista nel presente regolamento.

2° - Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo

1° - Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2° E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta

1° - L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2° - Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3° - Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4° - Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5° - I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6° - Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7° - Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 8 – Dichiarazione

1° - Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2° - La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3° - La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4° Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 9 – Pagamento dell'imposta

1° - L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2° - Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3° - E' consentito il pagamento diretto dell'imposta pubblicità per importi inferiori ad € 10.00.=

4° - Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.=

5° - **Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

In alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

6° - **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il rimborso non è dovuto quando l'importo risulta inferiore ad € 10,33.=**

7° - Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

8° - **Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

9° - **I versamenti non sono eseguiti quanto l'importo risulta inferiore ad € 0,99.=**

Art. 10 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1° - **Il Funzionario Responsabile del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con**

raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2° - Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati: se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3° - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

4° - Non si procede all'emissione di atti d'imposizione se l'importo non supera € 10,33.= comprensivo di sanzione e interessi.

Art. 11 – Funzionario responsabile

1° - Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2° - Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3° - Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12 – Pubblicità ordinaria

1° - Per pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita per la classe del Comune dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93.

2° - Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3° - Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4° - Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 13 – Pubblicità effettuata con veicoli

1° - Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2° - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3° - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n° 507/93.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4° - Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5° - L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

6° - E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 14 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1° - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

2° - Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3° - Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4° - Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 507/93.

5° - Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 15 – Pubblicità varia

1° - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507/93.

2° - Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta al Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dall'art. 15 – comma 2 – D.Lgs. n° 507/1993.

3° - Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2.

4° - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993.

5° - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n° 507/93.

Art. 16 – Riduzioni d'imposta

1° – La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17 – Esenzioni dall'imposta

1° - Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2° - L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

3° - Con Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

Art. 18 – Divieti

1° - E' vietata ogni forma di pubblicità sulle strade e sui veicoli in contrasto con quanto stabilito dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche) o ad essi non conforme.

2° - E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari o insegne che insistono su immobili o nell'area di rispetto degli stessi vincolati ai sensi delle leggi sulla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed ambientale.

Art. 19 – Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione

1° - L'installazione di insegne, cartelli, targhe e degli altri mezzi pubblicitari d'esercizio in luogo pubblico o da esso visibile, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Si intendono mezzi pubblicitari d'esercizio: le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

2° Per richiedere il rilascio dell'autorizzazione il cittadino deve presentare all'Ufficio Tecnico richiesta indicando:

- le generalità del richiedente o del legale rappresentante;
- il recapito;
- il codice fiscale e la partita IVA

La domanda inoltre deve essere corredata dai seguenti allegati:

- planimetria generale in scala 1:1000 o 1:2000 intesa a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;
- Progetto dell'opera (pianta, prospetto, sezione in scala adeguata) con indicazione dei materiali, colori, caratteri alfabetici e numerici prescelti e relative misure;
- Documentazione fotografica a colori della collocazione dell'insegna pubblicitaria.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, dal richiedente l'autorizzazione, qualora il proprietario dell'immobile sia persona diversa dal richiedente la pratica dovrà essere corredata da esplicita autorizzazione dello stesso ovvero da copia del contratto di locazione se nello stesso è prevista la possibilità per il locatario di apporre il tipo di impianto richiesto. Quando le opere interessano la facciata o la copertura di un edificio che costituisce un condominio, agli allegati precedenti occorrerà fornire l'autorizzazione dell'assemblea del condominio alla posa dei manufatti.

Qualora la zona in cui viene richiesto l'impianto pubblicitario ricada nelle fasce di rispetto provinciali dovrà essere acquisito preventivamente apposito nulla-osta/autorizzazione della Provincia secondo le modalità che la Provincia stessa adotta.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, il responsabile dell'installazione dovrà sottoscrivere gli allegati tecnici dell'autorizzazione. I firmatari sono responsabili, a norma di legge e di regolamento delle modalità esecutive autorizzate.

Per quanto attiene l'installazione di insegne nella zona "A" del Centro Storico dovrà essere richiesto permesso di costruire o in alternativa potrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività. Per ambedue le richieste gli elaborati grafici dovranno essere sottoscritti da Professionista abilitato.

3° - Al fine del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio Tecnico acquisirà i seguenti pareri vincolanti:

- in materia di sicurezza e di conformità alle disposizioni del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione, parere della Polizia Locale per installazione od esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario.
- In materia di edilizia e di arredo urbani, parere della locale Commissione Edilizia per la pubblicità che venga ad interessare nell'esecuzione l'aspetto delle costruzioni, delle strade, delle piazze poste nel Centro Storico.

Fanno eccezione e quindi non sono soggette al preventivo parere della Commissione Edilizia le seguenti fattispecie:

- a) L'esposizione di targa indicante l'attività professionale e commerciale purchè posta nell'apposito porta-targa o collocata a fianco del portone d'ingresso e che non abbia una superficie superiore a mq. 0,50;
- b) L'insegna pubblicitaria frontale dei negozi, purchè collocata nell'apposita fascia porta insegna contenuta nella vetrina dell'esercizio al quale si riferisce;
- c) L'apposizione temporanea di striscioni non interessanti pareti di edifici;
- d) La collocazione di vetrofanie non luminose sulle vetrine;
- e) La sostituzione dei loghi sugli impianti già pre-autorizzati.

4° - L'autorizzazione verrà rilasciata solo a seguito dell'acquisizione dei rispettivi pareri favorevoli. In ogni caso le autorizzazioni saranno rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti, il cui conseguimento è a carico dei richiedenti. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dal codice penale e dalle altre leggi speciali per i reati ivi previsti in ordine alla pubblicazione ed all'abusiva esposizione di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili in contravvenzione alle disposizioni sancite dalle leggi predette.

Art. 20 - Servizio per le pubbliche affissioni

1° - Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica (**30% degli spazi disponibili**) ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche (**60% degli spazi disponibili**).

2° - Le affissioni devono essere inserite in appositi spazi indicati dallo stesso Comune che sono computati in base al numero della popolazione.

Art. 21 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1° - Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2° - La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è quella indicata dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93.

3° - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4° - Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5° - Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6° - L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

7° - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82.= per ciascuna commissione.

8° - Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento su c/c postale intestato al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al Concessionario anche mediante conto corrente postale.

9° - Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

10° - I versamenti non sono eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad € 0,99.=

Art. 22 – Riduzione del diritto

1° - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 507/93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 23 – Esenzioni

1° - Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi agli arruolamenti volontari;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 24 – Modalità per le pubbliche affissioni

1° - Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2° - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3° - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4° - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5° - Nei casi di cui ai commi 3° e 4° il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6° - Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7° - Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8° - Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25 – Affissione diretta

1° - Il Comune destina appositi spazi (10% del totale degli spazi disponibili) per l'affissione diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n° 507/93 di manifesti.

2° - L'affissione è effettuata direttamente dal soggetto di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n° 507/93, oltre che dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 26 – Manifesti esclusi dalla affissione diretta

Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che riportino la ragione sociale del soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

Art. 27 – Distribuzione spazi disponibili

1° - Gli spazi disponibili sono individuati annualmente, nei limiti stabiliti dal comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311 del 2004, con determina del funzionario responsabile del servizio tributi, secondo le seguenti percentuali di distribuzione:

° per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: **20 per cento**;

° per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: **40 per cento**;

° per gli annunci mortuari : **40 per cento**.

2° - Il prospetto dettagliato degli spazi disponibili, che deve essere allegato alla determina del funzionario responsabile del servizio, è depositato presso l'Ufficio Gestore del Servizio Affissioni.

Art. 28 – Modalità per le affissioni dirette

1° - L'affissione diretta dei manifesti deve essere preceduta da autorizzazione del funzionario responsabile del servizio, che provvederà ad indicare sull'autorizzazione gli spazi di affissione, entro i limiti sotto specificati.

2° - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.

3° - La durata dell'affissione è di **giorni cinque** in genere, e di **giorni tre** per le affissioni dirette di annunci mortuari.

4° - Ogni richiedente non può di regola essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore del 50 per cento degli spazi della categoria di appartenenza, di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

5° - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'affissione diretta.

6° - Il Comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato.

7° - Di regola l'autorizzazione alla affissione diretta è presentata almeno un giorno prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.

8° - Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette.

Art. 29 – Sanzioni ed interessi

1° - Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di Euro 51,00.=

2° - Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,00 ad Euro 258,00.=

3° - Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4° - Nei casi di omesso o parziale versamento del tributo si applica la sanzione del 30% calcolata sull'importo della somma non versata.

5° - ABROGATO con Delibera di C.C. n° 13 DEL 19/03/2007

6° - ABROGATO con Delibera di C.C. n° 13 DEL 19/03/2007 (art. 1 – comma 176 – lettera a) Legge Finanziaria 2007).

Art. 30 – Sanzioni amministrative

1° - Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2° - Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00 ad Euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3° - Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4° - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5° - I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

6° - A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 31 – Lotta all'evasione

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

Ufficio tributi :

- dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- verifica periodica a campione sul territorio comunale in collaborazione con l'Ufficio Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico;

Ufficio Tecnico :

- trasmettere all'Ufficio Tributi copia degli atti di cui all'art. 19 entro 10 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;

Ufficio commercio :

- dovrà assicurare la tempestiva comunicazione all'Ufficio tributi delle nuove attività presenti sul territorio;

Ufficio Polizia Locale :

- è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Art. 32 – Gestione del servizio

Per quanto concerne la gestione e la forma del servizio, si fa rinvio a quanto stabilito dal Comune in applicazione degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n° 446/1997.

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.